Protocollo n. 0123670/2015/LB8-Tit.: 10.4.2 Torino, 07 Settembre 2015

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Comune di Torino
Divisione Territorio e Ambiente
Area Ambiente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Unità Organizzativa VAS
via Padova, 29
10152 TORINO

E p.c. **Città metropolitana di Torino**
Servizio Pianificazione Territoriale Generale e
Co-pianificazione Urbanistica

Oggetto: Variante parziale n. 301 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della LUR. Fase di verifica del procedimento di VAS
Osservazioni relative al Rapporto Preliminare ed ai documenti della Variante (Relazione illustrativa, Estratto delle Norme di Attuazione modificate).

In riferimento alla variante parziale in oggetto si è provveduto ad attivare l'istruttoria dell'Organo Tecnico (OT) Provinciale, istituito con DGP n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 40/98 e smi.

Sulla base della documentazione esaminata e considerato che:

- la Città Metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) secondo la DGR n. 12-8931 del 09/06/2008 "D.Lgs. 152/2006 e smi - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi",
- visto che le eventuali osservazioni e/o valutazioni in merito alla compatibilità con il PTC2 sono state valutate dal Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Co-pianificazione Urbanistica di questo Ente con decreto del Vice Sindaco della Citta' Metropolitana di Torino n. 287 - 21911/2015 in data 04/08/2015 e determina del dirigente n. 26 - 25156 / 2015 in data 5 agosto 2015.

- Considerato che la variante in oggetto interviene sulla disciplina normativa, prevedendo quindi modifiche alle Norme di Attuazione del PRG del Comune di Torino, in particolare in relazione alle aree agricole e alle aree periurbane.

Viste le note:

- Area Attività Produttive, Servizio Agricoltura e Servizio Tutela della Fauna e della Flora prot. 119798 del 26 agosto 2015;
- Area Territorio, trasporti e protezione civile, Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica Aree Protette e Vigilanza Ambientale prot. n. 00121005/13.8 del 31 agosto 2015

Si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, la variante non determina ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, la Variante in oggetto **NON debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi, fatte salve le seguenti osservazioni.**

In merito agli impatti potenziali derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sulla Rete Ecologica Provinciale, le cui componenti sono individuate in prima istanza nella tavola 3.1 "*Sistema del verde e delle aree libere*" e all'art. 35 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o PTC2, e sulle aree periurbane, regolamentate all'art. 34 delle stesse Norme. A questo proposito si ricorda che gran parte del Comune di Torino ricade all'interno della perimetrazione dell'area periurbana torinese individuata dal PTC2, fatta eccezione per l'ambito collinare, in quanto vincolato ai sensi del d. lgs. 42/2004 e smi e con peculiarità ecologiche, naturalistiche e paesaggistiche diverse rispetto al resto del territorio periurbano torinese. La valutazione degli impatti significativi sull'ambiente è stata inoltre effettuata tenendo conto delle disposizioni ed indicazioni di sostenibilità ambientale del PTC2 contenute nelle Linee Guida per il Sistema del Verde, costituite dai fascicoli: *Linee Guida per la Rete Ecologica (LGRE)* e *Linee Guida per le Mitigazioni e Compensazioni (LGMC)*. La documentazione è scaricabile dal sito della Città metropolitana di Torino.
Dal momento che le LGSV nascono con l'obiettivo di fornire, alle amministrazioni comunali e ai tecnici, disposizioni orientative di tipo tecnico e/o procedurale finalizzate a contenere il consumo di suolo, incrementare, qualificare e conservare i servizi ecosistemici, con particolare attenzione per la biodiversità si richiede che il Comune faccia uso dei criteri, metodologie ed indirizzi operativi ed attuativi per la pianificazione e progettazione della Rete Ecologica alla scala locale in esse contenuti.

DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE – Osservazioni di tipo generale

Il PRGC del 1995 già garantiva, all'interno dei parchi urbani, fluviali e collinari individuati all'art. 21 delle N.U.E.A, il riconoscimento e la conservazione delle attività agricole in essere, non prevedendone la cessione o l'esproprio da parte del Comune e consentendone anche una qualificazione. A quanto dichiarato nella documentazione esaminata, queste misure non hanno però ottenuto i risultati attesi e si è assistito nel tempo ad un progressivo abbandono di tali attività, che costituiscono presidio del territorio e sua tutela/gestione (anche sotto il profilo paesaggistico e, in parte, ambientale).

Al fine di ovviare a queste criticità, la variante si pone l'obiettivo del mantenimento e della incentivazione delle attività agricole, consentendone l'esercizio all'interno dei parchi sopra citati (e pertanto anche l'ampliamento dei manufatti esistenti e la realizzazione di attrezzature a servizio ai sensi della legislazione vigente). Vengono consentiti anche interventi di nuova costruzione all'art. 21 comma 5, che verranno trattati in dettaglio nel paragrafo seguente. Di fatto quindi gli ambiti interessati da questa modifica (che non sono i giardini pubblici e privati ed il verde urbano, destinati a verde) diverrebbero dei parchi a destinazione anche agricola. Da una prima valutazione tali aree possiedono, almeno in alcune loro zone, le caratteristiche del periurbano, secondo la definizione del PTC2 (art. 34 NdA) "*Per aree agricole periurbane si intendono aree limitrofe alla città costruita, caratterizzate da: scarsa qualità paesaggistica ed ecologica; alto o medio grado di insularizzazione (impermeabilità dei contorni costruiti); basso grado di naturalità; elevato grado di disgregazione del tessuto agricolo (prodotto dalla diffusione della rete infrastrutturale e dalla dispersione insediativa); esistenza di molti fattori di pressione (inquinamento atmosferico, acustico, del suolo e sottosuolo, attività industriali a rischio, cave, discariche, elettrodotti, ecc.); qualità scadente degli spazi verdi pubblici e loro scarsa accessibilità*". Pertanto si approvano in via di massima le modifiche normative/azioni proposte, fra cui il sostegno allo sviluppo delle attività agrituristiche, **sempre se compatibili con gli scopi e le azioni di tutela ambientale previste in particolare dagli artt. 34 e 35 delle NdA del PTC2 e dalle LGSV**, nonché con le disposizioni della legge urbanistica regionale (artt. 21 e 22 - Standards urbanistici). Occorre infatti verificare/dimostrare che le aree che verranno utilizzate a fini agricoli o che verranno interessate dagli interventi consentiti all'interno dei parchi sopra citati non siano destinate a standard ex art. 21 della lur, e cioè a servizi sociali ed attrezzature di livello comunale, quali spazi pubblici a parco, gioco e sport.

A pag. 22 del Rapporto Ambientale si scrive:

<<dall'esame della matrice si evince la coerenza delle azioni della variante con gli obiettivi di sostenibilità enunciati dal PTCP2. Anche l'azione "Modifica delle prescrizioni dettate dalle N.U.E.A. di P.R.G. relativamente alle funzionalità agricole" riferita all'obiettivo

"consumo di suolo", che istintivamente apparirebbe quale elemento di criticità, è configurabile quale coerente se preceduta da una più approfondita riflessione che prenda a riferimento l'accezione di suolo naturale sottoposto all'azione di trasformazione per l'espansione della città quale significato da attribuire all'espressione "consumo di suolo"; consideri che le aree non raggiunte dall'espansione della città costituiscono l'ordinaria e giusta collocazione delle attività agricole (e delle relative strutture) e che tali attività costituiscono anche presidio ed elemento di ostacolo ad azioni improprie in tali territori (es. abbandono di rifiuti).>>
Sebbene queste considerazioni siano in linea di massima condivisibili, si puntualizza che:
le attività agricole che si intendono mantenere ed incentivare devono essere ambientalmente compatibili, ovvero non intensive, non idroesigenti, con uso contenuto di prodotti chimici; inoltre, sotto il profilo paesaggistico e culturale deve essere preservato e valorizzato il sistema di segni storici del tessuto agrario (es filari, bealere, alberate, cascine, centuriazione ecc), tutelando i corridoi visuali; pertanto la realizzazione delle opere ed azioni consentite non dovrà pregiudicare il perseguimento di tali obiettivi; il consumo di suolo indotto dalla realizzazione degli interventi previsti deve comunque essere contenuto e non deve produrre ulteriore frammentazione (quindi le realizzazioni di nuovi fabbricati-attrezzature o l'insediamento di nuove attività dovrà avvenire in aree contigue ad edifici preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive). In particolare devono essere preservati i suoli ad elevata capacità d'uso (I e II classe) e le aree destinate a colture specializzate ed irrigue, che non devono essere interessate da interventi che ne pregiudichino la valenza produttiva e naturalistica, se non in mancanza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide (vedi artt. 27 e 28 NdA PTC2). Devono inoltre essere conservate e tutelate le aree di pregio ambientale/naturalistico esistenti (anche se non riconosciute ai sensi di legge come i SIC – ZPS, i Galassini ecc), soprattutto se utili a consentire forme di connessione ecologica; si deve, infine, cercare di accrescere il grado di naturalità e biodiversità esistente tramite interventi di forestazione e di miglioramento naturalistico/ecologico (es eliminazione e contenimento specie invasive, azioni di riqualificazione e recupero, collegamento tra vari elementi di pregio naturalistico-ambientale esistente ecc) mirati a rafforzare e a creare le componenti della rete ecologica del paesaggio periurbano. In quanto ai fattori di pressione es esistenza di cave, impianti di trattamento/smaltimento rifiuti, presenza di infrastrutture, di urbanizzato ecc, è necessario adottare misure per la loro riduzione e prevenzione tramite interventi di mitigazione, di bonifica e/o di riqualificazione e, dove possibile, rimuoverne le cause. Anche la mobilità eventualmente prevista dovrà essere "sostenibile" ed ambientalmente compatibile es greenways, piste ciclabili ecc.

Per il raggiungimento di tali obiettivi sarebbe opportuna la predisposizione **di un vero e**

proprio progetto di Rete Ecologica Locale,[1] che individui e approfondisca i seguenti aspetti:

- le aree di maggior pregio naturalistico ecologico da tutelare – connettere – implementare (ad esempio le zone umide, le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di boscosità; filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona …) e su cui vietare interventi di trasformazione/nuova costruzione se non in mancanza dimostrata di alternative percorribili
- i segni e le testimonianze del paesaggio storico agrario da preservare e valorizzare sotto il profilo paesaggistico-culturale, oltre naturalmente ai beni vincolati per legge (cascine, filari, bealere, centuriazione ecc)
- le aree degradate da riqualificare
- gli interventi necessari o consentiti nelle diverse zone/ambiti ai fini della tutela e valorizzazione degli elementi indicati ai punti precedenti

Ai sensi dell'art. 13 delle NdA del PTC2 è necessario inoltre prevedere mitigazioni e soprattutto compensazioni per gli interventi consentiti dalla variante; si suggerisce, ad esempio, di inserire nelle NUEA che per ogni metro quadro consumato venga previsto un metro quadro di superficie a compensazione, e di indicare delle aree o ambiti, preferibilmente di proprietà comunale o demaniale, su cui far atterrare le misure compensative ambientali-ecologiche, in relazione sia alle opere già previste dal Piano Regolatore vigente quale il campo da golf, che per gli interventi previsti ex novo dalla variante. Le compensazioni infatti non costituiscono solo il mezzo per bilanciare gli impatti residui non evitabili e non mitigabili, ma anche l'occasione per realizzare opere ed interventi altrimenti difficilmente finanziabili, quali quelli sopra elencati.

Per la localizzazione delle compensazioni sono da preferirsi gli elementi della REP, in particolare i *corridoi ecologici e le fasce perifluviali dei corsi d'acqua principali e del reticolo idrografico minore, le zone umide*; *le aree degradate o da ripristinare/bonificare*, quali cave dismesse o da recuperare, discariche, ecc; eventuali *siti con emergenze conservazionistiche puntuali* (v. § 2.7. LGRE). In sostanza le compensazioni dovranno essere finalizzate all'implementazione e al miglioramento dell'esistente Rete Ecologica e alla creazione di connessioni/collegamenti tra i vari elementi. Le compensazioni forestali (dovute, ai sensi di legge, per trasformazioni di aree boscate) dovranno ricadere preferibilmente in ambiti a bassa boscosità o in aree perifluviali andando ad implementare /connettere la vegetazione ripariale. Dovranno essere utilizzate specie autoctone (v. LGMC).

[1] L'art. 35 delle NdA del PTC2 prevede che, in occasione di varianti strutturali, generali, revisioni, i PRGC recepiscano la REP e individuino e dettaglino la REL. Anche le varianti parziali devono essere compatibili con le disposizioni del Piano.

Si suggerisce inoltre di considerare l'inserimento nel Regolamento del Verde o nel Regolamento di Polizia Rurale degli indirizzi per la realizzazione degli interventi contenuti nelle LGRE al par. 5 (per formazioni arboree, erbacee, riqualificazione di corsi d'acqua ecc) e nelle "*Buone pratiche in ambito agricolo*" - allegato III delle LGRE.
Si segnala che il Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza Ambientale di questo Ente è a disposizione per fornire supporto all'amministrazione e ai tecnici comunali per la redazione degli approfondimenti di cui sopra e per la progettazione della Rete Ecologica Locale.

NORME E SCHEDE
Scheda 1 Attività agricole
Le misure/azioni previste per l'incentivazione delle attività agricole ed agrituristiche consistono nelle seguenti modifiche alle N.U.E.A del PRGC di Torino:

- **Attività agricole definizioni (art. 2)**
  - La definizione di attrezzature agricole di cui al comma 64 genera confusione poiché distingue tra impianti di natura tecnica (lettera a) che non costituiscono SLP e fabbricati strumentali per l'esercizio di attività agricola (lettera b) che costituiscono invece SLP; nella lettera "a" vengono citati tettoie e silos, nella lettera "b" vengono citati ricoveri per macchine, scorte e strutture per la conservazione di prodotti agricoli. Si fa presente che le tettoie agricole (lettera a) servono per ricovero macchine e scorte (lettera b) e che i silos (lettera a) sono spesso in muratura e servono per la conservazione di prodotti agricoli (lettera b).
    In merito al comma 64, di cui è previsto l'inserimento, si ritiene necessario che alla lettera b), ai sensi della legge nazionale sull'agriturismo, venga fatta adeguata distinzione tra "attrezzature per lo svolgimento di attività agrituristiche" e "locali utilizzati per uso agrituristico". Tali locali sono, infatti, assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali o residenze rurali, pertanto costituiscono SLP e devono seguire i disposti dell'art. 25 della lur in materia. Inoltre la legge regionale sull'agriturismo (lr. 38/1995 e smi) stabilisce che "*Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici.* ***Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica.***" In definitiva occorre meglio definire cosa si intenda per attrezzature a servizio dell'attività agrituristica, distinguendo la funzione "di ricezione ed ospitalità" dalle altre quali

quella di coltivazione, allevamento di bestiame, conservazione e trasformazione dei prodotti ecc.

- Pur condividendo l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle aziende agricole anche orientate verso la multifunzionalità, occorre fare alcune puntualizzazioni di carattere generale: data la delicatezza e l'importanza delle aree territoriali interessate occorre specificare che l'orientamento alla multifunzionalità deve intendersi solo come svolgimento di attività agrituristica così come definita dalla L.R. del 23 febbraio 2015 n.2 e di attività di agricoltura sociale come definita dalla nuova Legge Nazionale (già definitivamente approvata dal Parlamento ma non ancora pubblicata sulla G.U.).
- Le attività agricole di nuovo insediamento dovrebbero essere estensive ed a basso impatto ambientale, è quindi da escludere la realizzazione di serre e/o tunnel e l'attività zootecnica deve avere un limitato carico di UBA per Ha di superficie foraggiera.

- **Art. 17 - Zone a verde privato con preesistenze edilizie – parte collinare a levante del fiume Po**
  - poiché viene integrato consentendo l'ampliamento delle attrezzature di cui al comma 64 lett a) e b) dell'art. 2, fatti salvi i vincoli derivanti dalle leggi vigenti (come il Codice Urbani) o da strumenti pianificatori quali il PPR attualmente in salvaguardia, si ricorda che la realizzazione di questi interventi comporta comunque un consumo di suolo che dovrà essere compensato, anche qualora non costituisca SLP. Nel contesto collinare, di gran pregio paesaggistico e molto fragile sotto il profilo idrogeologico, occorrerà valutare con attenzione l'impatto visivo dei nuovi manufatti ed applicare il principio di invarianza idraulica. Tale principio prevede, oltre al contenimento del consumo di suolo, quale misura di mitigazione dell'impatto, la realizzazione di superfici permeabili e, per gli impatti non mitigabili, la realizzazione di vasche/bacini di laminazione/infiltrazione e sistemi di drenaggio.
  - La variante, come ambito territoriale di attività agricola, prevede parchi urbani fluviali e agricoli situati nelle aree periurbane poste al bordo della città edificata; l'art.17 prevede interventi in agricoltura nelle zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte collinare a levante del fiume Po); la collina di Torino non pare una zona suscettibile di abbandono e degrado tale per cui si debba intervenire consentendo uno sviluppo agricolo dell'area (permettendo addirittura di utilizzare la capacità edificatoria derivante dalle zone boscate). Un'analisi approfondita in tal senso richiederebbe, oltre alla disamina della necessaria cartografia (non allegata alla variante), un'elencazione degli estremi catastali dei terreni interessati, per verificare se questi siano in uso ad imprese agricole ed in caso affermativo, quali

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it.
www.cittametropolitana.torino.it

siano le colture attualmente in atto (quest'ultima analisi, seppure assai "corposa", sarebbe utile per tutte le aree a parco fluviale ed agricolo).

- **Art. 21 – Parchi urbani e fluviali (e agricoli):**

  Oltre a quanto detto nelle osservazioni di tipo generale, che si richiamano, si specifica quanto segue:

  - in relazione agli immobili esistenti la variante propone di consentire ogni intervento fino alla ristrutturazione edilizia senza cambio della destinazione agricola in atto. Poiché secondo la definizione del TU sull'edilizia, si tratta di "*interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente*", è necessario escludere tale tipologia di intervento, oltre che per i beni vincolati ex Codice Urbani e dall'art. 24 della Lur, anche per eventuali altre opere ed elementi di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale. Si richiede, pertanto che, previa ricognizione delle caratteristiche degli edifici e manufatti esistenti, siano individuati quelli di pregio e su di essi venga consentito al massimo il restauro o risanamento conservativo. Per quanto riguarda invece immobili produttivi agricoli o zootecnici di costruzione recente o privi di alcun pregio, oltre che inutilizzati, qualora la permanenza dell'immobile abbia un impatto negativo sulla qualità del contesto e la sua demolizione contribuisca efficacemente al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica, sarebbe opportuno promuoverla - senza ricostruzione - con eventuale concessione di contropartite di natura edilizia, ovvero diritti edificatori in ambiti per nuovi insediamenti urbani limitrofi ai centri abitati; oppure con ricostruzione con tipologie edilizie e materiali costruttivi coerenti con le caratteristiche tradizionali del contesto rurale originario.
  - Laddove vengono consentite **nuove opere edilizie** per le aziende che, d'intesa con la Città, orientano la loro attività verso la formazione di parchi agricoli (con insediamento di nuove funzionalità agricole (sociali, ricreative, per il tempo libero, ricettive ed agrituristiche), si ritiene necessario che, già in questa sede, venga comunque posto un limite massimo all'edificazione, richiamando i limiti e gli indici edificatori delle leggi in materia di agriturismo e dell'art. 25 della lur, e che si prevedano, comunque, adeguate compensazioni.
  - In merito alla destinazione prioritaria dell'ambito P21 ed eventualmente parte del P31 alla realizzazione di un campo da golf, indicazione contenuta nel paragrafo riguardante l'Art. 21 – Parchi urbani e fluviali e agricoli, si ritiene che tale

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it.
www.cittametropolitana.torino.it

opportunità debba essere attentamente analizzata sia riguardo ai potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali (suolo, aria, fauna e flora in particolare) sia calandola nel contesto del territorio provinciale che offre già molteplici opportunità per la pratica di questo sport, anche nei dintorni di Torino. Si sottolinea che la realizzazione di un campo da golf ha diversi effetti che non sono coerenti con le indicazioni fornite dal PTC2, in particolare tale strumento di pianificazione ha posto fra i suoi obiettivi quello di contenere il consumo di suolo, di tutelare la risorsa idrica, di limitare la perdita della biodiversità e di individuare, salvaguardare e potenziare la rete ecologica.

- Suolo: la realizzazione del campo è subordinata anche alla possibilità di realizzare infrastrutture accessorie necessarie, quali ad esempio la club house, gli spogliatoi, i parcheggi, etc… con un conseguente consumo di suolo; si chiede pertanto che tali strutture vengano possibilmente realizzate recuperando edifici esistenti. Inoltre sia la realizzazione che la manutenzione ordinaria del campo determinano per la loro intrinseca struttura fenomeni di deterioramento e contaminazione del suolo dovuto ai movimenti terra necessari e all'uso massiccio di fertilizzanti e fitofarmaci, che percolando nel suolo possono contaminare la falda acquifera oltre ad essere tossici per la fauna.
- Acqua: la manutenzione del *green* necessita per l'irrigazione di notevoli quantitativi d'acqua, il cui approvvigionamento deve essere valutato con attenzione. Lo stato ecologico dei fiumi è una delle criticità ambientali individuate a più livelli, dal PTC2 alla Direttiva Acque della Comunità Europea, e per tale motivo la salvaguardia degli ambienti fluviali è una priorità. Visto quindi lo stato critico dei corsi d'acqua, gravati già pesantemente dai prelievi idroelettrici ed irrigui e l'obiettivo di tutela dell'ecosistema fluviale, si ritiene che un ulteriore prelievo a scopo ricreativo non sia coerente con quanto indicato dal PTC2.
- Biodiversità: è verificato da vari studi scientifici che laddove viene realizzato un campo da golf il tasso di biodiversità della zona diminuisce per la banalizzazione del mosaico ambientale, l'uso di fitofarmaci e per il basso numero di specie erbacee utilizzate nella realizzazione del tappeto erboso (in alcuni casi addirittura di origine alloctona). Inoltre la necessità di effettuare tagli dell'erba periodici e ravvicinati nel tempo, impedisce alle specie presenti di arrivare a fioritura con grave impatto sull'entomofauna impollinatrice.
- Rete ecologica: l'area destinata alla realizzazione del campo ricade almeno in parte nella rete ecologica individuata dal PTC2 in quanto le fasce fluviali ne sono parte integrante. Per la funzionalità dei corridoi ecologici è necessario che il livello di mosaicatura degli habitat sia elevato, che gli ambienti di ecotono

siano numerosi e che il grado di naturalità dell'area non venga intaccato; la realizzazione del campo, andando ad alterare artificialmente un ambiente, determinerebbe una banalizzazione dell'area condizionando la funzionalità dei corridoi. Per tale motivo si reputa che questa ipotesi non sia coerente con il PTC2.

- Si chiede di integrare l'ultimo capoverso, che afferma che le prescrizioni del comma non si applicano alle ZPS, inserendo anche i SIC.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA
- sottoscritto con firma digitale -